

Le crisi aziendali e la gestione sana da salvaguardare

Diritto societario

Luca Enriques e Andrea Zorzi

Immaginate una società a responsabilità limitata con un solido fatturato, buoni utili, pochi debiti e gestita correttamente (niente operazioni in conflitto d'interessi, amministratori pagati il giusto, bilanci in ordine). Immaginate ora che i soci litighino e che un socio, rimasto in minoranza, sia sul piede di guerra.

Fino a qualche anno fa, in una situazione del genere, questa società poteva proseguire nella propria attività senza avere molto a temere da eventuali iniziative di disturbo del socio di minoranza. Non è più così: anche per le società più solide e profittevoli, una seria rottura tra i soci può avere oggi un impatto dirompente sull'operatività aziendale. Cos'è successo? Nel 2019, con una modifica al codice civile (c.c.), il legislatore ha imposto a tutte le società di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale» (art. 2086). Al contempo, ha esteso a tutte le s.r.l. l'art. 2409 c.c., che legittima i soci titolari di almeno il 10% del capitale a denunciare al tribunale gravi irregolarità nella gestione e investe il giudice del potere, nei casi più gravi, di revocare gli amministratori e di nominare un amministratore giudiziario. Da ultimo, da qualche anno, i tribunali prendono provvedimenti di questo tipo a fronte di denunce di gravi irregolarità relative a società simili a quella di cui si diceva all'inizio, *ma prive degli assetti richiesti*. Secondo i giudici, la predisposizione di assetti adeguati, come ha riassunto Niccolò Abriani nel Focus di Norme e Tributi del 26

LE INGERENZE
GIUDIZIARIE
RISCHIANO
DI AVERE EFFETTI
CONTRARI A QUELLI
CHE LA NORMA
VUOLE PREVENIRE

settembre, costituisce addirittura «il (corsivo aggiunto n.d.r.) presupposto della corretta gestione e assume rilevanza anche nei contesti fisiologici di equilibrio economico finanziario, prima ancora che in situazioni di crisi». Si potrebbe discutere a lungo di quanto questi "assetti adeguati", costosi da implementare e poi inevitabilmente d'intralcio a una gestione dinamica se non sono destinati a restare puro esercizio di stile, siano davvero in grado di prevenire le crisi aziendali: queste sono spesso il risultato di

circostanze esterne improvvise o imprevedibili ovvero di frodi ben occultate. E si potrebbe anche ironizzare sul fatto che quest'orientamento giurisprudenziale evoca la nota terzina di Ungaretti: «la morte/ si sconta/vivendo».

Ma è sul combinato disposto dell'art. 2086 e dell'art. 2409 c.c. che occorre concentrarsi per qualche considerazione critica.

La revoca giudiziaria degli amministratori può essere addirittura letale: i creditori, messi in allarme, potrebbero reagire chiudendo i rubinetti del credito e causare così quella crisi che la norma intende prevenire. In secondo luogo, questa norma mira a tutelare i creditori della società: quando mai il socio di minoranza eserciterà il potere di denunciarne la violazione se non in via pretestuosa e, dunque, a danno dei soci nel loro insieme? Si obietterà che la norma in tema di denuncia per gravi irregolarità protegge l'interesse pubblico alla corretta gestione delle società di capitali, non solo l'interesse privato dei soci. Ma non esiste anche un interesse pubblico a far sì che le imprese sane possano essere gestite da amministratori di fiducia dei soci, senza il rischio di vederseli sostituire da un giudice che ritiene mancanti gli assetti adeguati? Davvero, in situazioni in cui mancano altre patologie nella gestione dell'impresa, risponde all'interesse generale dare priorità all'applicazione dell'art. 2086, anche a costo di consegnare alle minoranze, nei fatti, un'efficace arma di ricatto?

Il Governo ha un'ampia delega a riformare il diritto societario. Potrebbe usarla per chiarire che la violazione dell'art. 2086 non è tra quelle che configurano gravi irregolarità nella gestione ai fini della denuncia al tribunale. Sarebbe un utile correttivo alla tendenza del legislatore degli ultimi anni nonché dei giuristi teorici e pratici a privilegiare l'interesse dei creditori su quelli degli imprenditori. Il totem degli assetti adeguati resterebbe in piedi (con le conseguenti responsabilità in caso di crisi), ma il rischio di un'eccessiva ingerenza giudiziaria nella vita di imprese sane verrebbe ridimensionato.

Professore di Diritto Societario, Università di Oxford
Professore associato di Diritto Commerciale, Università di Firenze